

# TRIBUNALE DI NAPOLI

## SETTIMA SEZIONE CIVILE

Piano del consumatore

R.F. n. 3/2021

IL GIUDICE

**DOTT. EDUARDO SAVARESE**

delegato al procedimento iscritto al n. 3/2021 delle procedure di sovraindebitamento, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 maggio 2021, esaminato l'accordo del consumatore depositato il 22/1/2021 dall'avv. Elio Errichiello nell'interesse dell'■■■■ A■■■■ R■■■, e le sue successive integrazioni, osserva quanto segue.

**1.** Sull'istante grava la **segunte debitoria**, siccome enucleata dalla parte e dall'OCC. Avv. Dott. PENNISI



GIULIO:

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
IVA		27,64%	0,00	0,00%
Contributi		13,57%	0,00	0,00%
Sanzioni Tributi		11,52%	0,00	0,00%
Tributi		7,50%	0,00	0,00%
IVA Sanzioni		6,95%	0,00	0,00%
Canone di Locazione		5,39%	0,00	0,00%
Aggio		5,22%	0,00	0,00%
IVA Interessi		5,11%	0,00	0,00%
Fin. Credito al consumo		4,25%	988,13	100,00%
Crediti in Prededuzione		3,44%	0,00	0,00%
Credito garantito da pegno - Vendita bene		2,84%	0,00	0,00%
Ritenute		2,46%	0,00	0,00%
Interessi Tributi		1,04%	0,00	0,00%
Sanzioni Contributi		1,01%	0,00	0,00%
Condanne Spese lite		0,99%	0,00	0,00%
Sanzioni Civili		0,72%	0,00	0,00%
Interessi Contributi		0,37%	0,00	0,00%

La debitoria ammonta a complessivi € [REDACTED] e risulta ancora più analiticamente dettagliata nella relazione dell'OCC (pag. 5 e ss) alla quale, per questo profilo, si rinvia. Essa appare composta principalmente dalla corposa esposizione debitoria di natura previdenziale nei confronti della Cassa professionale e dalle rate di alcuni contratti di finanziamento richiesti alcuni per esigenze professionali, altri per l'acquisto degli immobili adibiti ad abitazione dei due nuclei familiari.

Risultano esclusi dal piano due mutui sottoscritti dal debitore. Il primo, contratto con la banca [REDACTED] il [REDACTED] per l'acquisto della casa coniugale di proprietà della signora [REDACTED] alla quale in virtù della separazione egli è tenuto a versare la somma di [REDACTED], comprensiva della rata del detto mutuo. Il secondo sottoscritto il [REDACTED] con la [REDACTED] che concesse la somma di euro [REDACTED] al richiedente insieme alla Signora [REDACTED] sua compagna, la quale concesse garanzia ipotecaria sul proprio immobile sito in Napoli alla Via [REDACTED]. L'esclusione risulta motivata in ragione del fatto che i suddetti mutui sono onorati dalle due altre rispettive mutuatrici (nel primo caso anche a mezzo della somma mensile versatagli dal ricorrente) le quali hanno dato garanzia ipotecaria agli istituti mutuanti i quali potrebbero comunque rivalersi su di essi in caso di inadempimento.



Quanto alle cause della debitoria esse sono da ascriversi, secondo quanto affermato dal ricorrente a mezzo del suo legale, dalla difficoltà di onorare i proprio debiti a causa delle flessioni dei suoi ricavi professionali, subite in seguito alla pandemia per Covid-19 ed alle spese per il mantenimento, particolarmente oneroso soprattutto a seguito della separazione dalla prima moglie, dei due nuclei familiari che ad esso fanno capo, entrambi con figli minori.

2. Il **nucleo familiare** dell'istante si presenta **composito**. Sebbene dallo stato di famiglia del ricorrente egli risulti vivere da solo a lui fanno capo due nuclei familiari: uno, rappresentato dalla sig.ra [REDACTED] e dalla prima figlia, al cui mantenimento è tenuto in base alla separazione omologata dal Tribunale di Napoli il [REDACTED] e l'altro, costituito dalla compagna [REDACTED] e dalla seconda figlia nata dalla loro unione.

Secondo quanto disposto dal Tribunale di Napoli con la predetta separazione, [REDACTED] Rossi è tenuto a versare alla Sig.ra [REDACTED] l'importo mensile di euro [REDACTED] ripartiti in euro [REDACTED] a titolo di mantenimento dell'ex coniuge, euro [REDACTED] per la figlia minore ed euro [REDACTED] per il pagamento del mutuo contratto con la banca [REDACTED] Spa il [REDACTED] per l'acquisto della casa coniugale di proprietà della ex moglie.

3. Il **patrimonio** dell'istante è rappresentato come segue:

<b>Valore stimato del patrimonio immobiliare</b>	€ [REDACTED]
<b>Valore stimato del patrimonio mobiliare</b>	€ [REDACTED]
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	€ [REDACTED]

Quanto alla composizione qualitativa esso è composto da:

a. La quota pari al 50% (la quota residua è posseduta dalla signora [REDACTED] nata a [REDACTED], ex coniuge del richiedente A [REDACTED] R [REDACTED]) di un immobile, costituito da un'abitazione di tipo civile popolare situata in Trapani, identificata al foglio [REDACTED], particella [REDACTED] sub [REDACTED] di 3,5 vani catastali e rendita di euro [REDACTED]. Dalla interrogazione dei valori OMI emerge che il valore dell'immobile si presenta oscillante fra gli euro [REDACTED] ed euro [REDACTED] al mq, per un valore della quota compreso nel *range* fra gli euro [REDACTED] ed euro [REDACTED];

b. Una quota pari ad 1/12 di un immobile sito in Napoli identificato al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] sub [REDACTED] zona [REDACTED] categoria catastale A/2 classe 6 di 4 vani dichiarati e metri quadri 101 (incluse le aree scoperte) alla Via [REDACTED] piano: [REDACTED] interno: [REDACTED] scala: [REDACTED]. Sull'immobile insiste anche il diritto di abitazione in favore della madre del richiedente, sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]. Anche per esso, indagati i valori OMI e quelli del borsino immobiliare, emerge che il valore dell'immobile ammonta a un importo oscillante fra euro [REDACTED] ed euro [REDACTED] e pertanto il valore della quota è pari al range euro [REDACTED] euro [REDACTED];

c. Importi non consistenti presso i due conti correnti intrattenuti su [REDACTED] e [REDACTED]



d. Beni registrati per € [REDACTED]

Natura dell'immobile	Categoria Catastale	Diritto sull'immobile	% del diritto sull'immobile	Valore di Stima	Prov. (ITA)	Comune (ITA)	Indirizzo	Foglio	Particella	Sub
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo civile cat. A/2	Proprietà	8,33%	20.000,00	Napoli	Napoli	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Immobilabile_a_destinazione_ordinaria	Abitazione di tipo popolare cat. A/4	Proprietà	50,00%	20.000,00	Trapani	Trapani	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Tipologia	Descrizione - Marca-modello	Percentuale di proprietà	Quantità	Matricola - Targa	Anno immatric.	Valore di Stima
Denaro no contanti (assegni, etc)	[REDACTED]	100,00%		[REDACTED]		[REDACTED]
Autovetture	[REDACTED]	100,00%	1	[REDACTED]	2000	[REDACTED]
Motoveicolo o ciclomotore	[REDACTED]	100,00%	1	[REDACTED]	1990	[REDACTED]
Autovetture	[REDACTED]	100,00%	1	[REDACTED]	2004	[REDACTED]
Denaro no contanti (assegni, etc)	[REDACTED]	100,00%		[REDACTED]		[REDACTED]

La principale fonte di sostentamento del ricorrente è rappresentata proprio dalla sua attività professionale di avvocato, la quale comunque genera ricavi nella misura media di € [REDACTED] mensili, come attestato dalle dichiarazioni dei redditi allegate e reso plausibile dalla indagine storica dei redditi prodotti dal ricorrente.

4. Dall'importo mensile dello stipendio vanno detratte le **spese necessarie al fabbisogno del consistente nucleo familiare**, quantificate dall'OCC in € [REDACTED] le quali non possono essere destinate al soddisfacimento dei creditori. Tale stima delle spese familiari appare ragionevole alla luce sia della documentazione di corredo prodotta dal ricorrente – in particolare l'omologa dell'accordo di separazione già citata - che dell'analisi degli indici ISTAT per la tipologia di famiglia condotta dal Gestore della crisi, le quali risultano idonee a enucleare l'ammontare necessario a sostenere il tenore di vita che il ricorrente è tenuto ad assicurare ai membri delle proprie due famiglie e delle spese di cui è tenuto a farsi carico. Essa infatti tiene conto sia dell'obbligo sancito dall'omologa (che prevede il versamento di un importo di € [REDACTED] mensili a favore dell'ex moglie) sia delle spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo (stimate in € [REDACTED]). Si ritiene pertanto che la spesa per il fabbisogno di un nucleo così numeroso e composito possa essere ragionevolmente stimato in una cifra non inferiore a quella indicata. D'altronde la spesa per il fabbisogno familiare che è stata individuata ai fini della proposta non può essere stimata con un calcolo tassativo, perché è del tutto fisiologico che nell'economia familiare le spese possano variare di mese in mese in base alle esigenze personali ed alle spese eccezionali occorrenti.

5. **Svolgimento del procedimento.** All'udienza del 3/3/2021 questo Giudice ha dato atto dell'esito negativo delle operazioni di voto, in particolare, a causa del voto determinante dell'Amministrazione Finanziaria. Inoltre, le partite creditorie degli enti impositori risultavano, a seguito di loro precisazione, diverse da quelle indicate in ricorso e fatte oggetto di analisi e attestazione da parte dell'OCC. Il Giudice ha quindi autorizzato l'OCC a predisporre e presentare una modifica della proposta di accordo, e la rinnovazione delle



operazioni di voto sulla proposta di accordo come modificata.

Con note del 25/5/2021 il ricorrente ha dato atto del fatto che, a fronte della notifica della nuova proposta di accordo e della rinnovata relazione di fattibilità, numerosi creditori erano rimasti silenti, e tra questi anche Agenzia delle Entrate di Napoli. Avevano invece espresso voto negativo Agenzia delle Entrate di Trapani ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il ricorrente ha eccepito la nullità del voto espresso da quest'ultima, in quanto manifestato in maniera generica senza specifico riferimento e giustificazione alle singole partite creditorie di cui AdER è portatrice e senza quindi possibilità di riferire specificamente il dissenso alle singole posizioni di credito riconducibili ai molteplici creditori da essa rappresentati.

Ha quindi invitato il Giudice ad omologare l'accordo anche in esercizio del potere di sostituzione previsto dall'art. 12 comma 3-quater della l. 3/2012.

6. La **proposta di accordo del consumatore**, come rielaborata, risulta articolata nei seguenti termini:

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	Pagamento Iniziale	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Canone di Locazione n.300336330 del 09/07/2012 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	21,93	0,31%
Canone di Locazione n.1184237524 del 31/12/2012 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	11,46	0,16%
Fin. Credito al consumo n.150/5005 del 29/06/2015 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	11,10	0,16%
Fin. Credito al consumo n.20131688873712 del 10/10/2016 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	20,04	0,29%
Canone di Locazione n.125010716 del 27/05/2015 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	6,07	0,09%
Condanne Spese lite n.51 NII N/A N.13452/17 del 08/02/2017 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,64	0,01%
Condanne Spese litc (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	19,73	0,28%
Contributi n.Debiti non Iscritti a ruolo anni 2001-2002-2003-2006-2007-2008-2013-2015-2016-2017-2018-2019-2020 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	319,71	4,57%
Tributi n.TARES 2017 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,35	0,01%
Tributi n.IANIS 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,46	0,01%
Tributi n.TARES 2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,44	0,01%
Tributi n.IANIS 2020 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,48	0,01%
Sanzioni Civili n.0/1201600140/165/000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,08	0,00%
Tributi n.GRADO 4 07120150091919853000; 07120150094703381000;			0,00	84	30/06/2021	1,91	0,03%



07120160099482655000; 07120190038688807000; 071202000132688520000 (Privilegiato_mobiliare)							
Tributi n.GRADO 7 07120150091919853000; 07120150094703381000; 07120160099482655000; 07120190038688807000; 071201900132688520000; (Privilegiato_mobiliare)	6 U		0,00	84	30/06/2021	1,56	0,02%
Tributi n.GRADO 18 07120190196150572000; 07120110035710931000; 071201200118087212000; 07120160091876122000; 07120160099482655000; 07120170011529673000; 0712018001074970000; 07120180084811867000; 07120190030251477000; 07120200037450061000 (Privilegiato_mobiliare)	6 U		0,00	84	30/06/2021	85,93	1,23%
Tributi n.GRADO 19 07120090196350572000; 07120110071931090000; 07120120018087212000; 0712014041725424000; 07120160099482655000; 07120170011529673000; 07120180084811867000;	6 U		0,00	81	30/06/2021	256,91	3,67%
07120190016374059000; 07120190093905432000; 0712019012795566100; 07120200019536226000; 07120200066741761000; 071202000132687510000; (Privilegiato_mobiliare)	6 U		0,00	81	30/06/2021	0,05	0,00%
Sanzioni Tributi n.COSTO NOTIF CA ATTI CHIROGRAFO 07120150091919853 000; 07120150094703381000; 07120160099482655000; 07120190038688807000; 071202000132688520000; 071202001083308260000; (Privilegiato_mobiliare)	6 U		0,00	84	30/06/2021	1,11	0,02%
Condanne Spese lite n.071202001083308260000 (Chirografario)	6 U		0,00	84	30/06/2021	1,11	0,02%
Crediti tributari n.07120060278591821000 (Privilegiato_immobiliare)	6 U		0,00	36	30/06/2021	25,82	0,34%
Crediti tributari n.07120070147742948000 (Privilegiato_immobiliare)	6 U		0,00	36	30/06/2021	230,11	3,29%
Crediti tributari n.07120080173158013000 (Privilegiato_immobiliare)	6 U		0,00	36	30/06/2021	227,49	3,25%
Contributi n.GRADO 8 07120070044735542000; 07120090167254819000; 07120140441725424000; 071201200118087212000;	6 U		0,00	84	30/06/2021	260,03	4,00%



07120180001074970000; 07120190016374059000; 071201901421687880000; 071201901421687880000; (Privilegiato_mobiliare)							
Crediti previdenziali n.071201800104945745000 (Privilegiato_immobiliare)			0,00	36	30/06/2021	80,74	1,15%
Sanzioni Civili n.07120110035710931000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,03	0,00%
Tributi n.GRADO 20 07120110246143647000; 07120150049816770000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,47	0,01%
Contributi n.(IRROG)RAI (O) 0712017001180072170000; 07120160060910303000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,25	0,00%
Sanzioni Civili n.(IRROG)RAI (O) 0712017001719046880000; (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,13	0,00%
Tributi n.(IRAI) (O) 18 07120140347893979000; 07120140427024750000; 07120150091919853000; 07120150141572553000; 07120160063180311000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	23,89	0,34%
Tributi n.GRADO 19 07120140127024750000;			0,00	84	30/06/2021	65,50	0,94%
07120150141372553000; (Privilegiato_mobiliare)							
Tributi n.GRADO 20 07120150016386162000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,06	0,00%
Sanzioni Civili n.07120190127955762000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,33	0,00%
Sanzioni Civili n.07120150068630128 (O) (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,08	0,00%
Sanzioni Civili n.07120180067095266000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,82	0,01%
Sanzioni Civili n.07120160060910300000; 0712018001716381840000; 0712019001385889000000; (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	3,61	0,05%
Sanzioni Civili n.07120160060910300000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,06	0,00%
Sanzioni Civili n.071201900847517020000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,19	0,00%
Tributi n.GRADO 20 071202000985295350000; 071202000985295350000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,31	0,00%



Tributi n. GRAFICO 18 071202000983295350000; 071202000983295350000; 071202000983295350000 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,02	0,00%
Sanzioni Tributi n. CHIROGRAFO 071202000983295350000; 071202000983295350000; (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,09	0,00%
Sanzioni Tributi n. INTERESSI DI MORA SU TUTTE LE CARTELLE (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	4,85	0,64%
Sanzioni Tributi n. AGGIO SU TUTTE LE CARTELLE (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	37,11	0,53%
Sanzioni Tributi n. DIRITTI DI NOTIFICA SUI TUTTE LE CARTELLE (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,15	0,00%
Sanzioni Civili n.07120160063180311000 (Chirografario)			0,00	84	30/06/2021	0,34	0,00%
Tributi n. MODELLO REDDITI COM. IRREGOLARITA' - IRPEF E ADDIZIONALI 2016 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	11,92	0,17%
Interessi Tributi n. MODELLO REDDITI COM. IRREGOLARITA' - IRPEF E ADDIZIONALI 2016 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,64	0,01%
Sanzioni Tributi n. MODELLO REDDITI COM. IRREGOLARITA' - IRPEF E ADDIZIONALI 2016 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	3,58	0,05%
Tributi n. 770 COM. IRREGOLARITA' 00830054187001- RITENUTE 2017 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	1,85	0,03%
Interessi Tributi n. 770 COM. IRREGOLARITA' 00830054187001 RITENUTE 2017 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,18	0,00%
Sanzioni Tributi n. 770 COM. IRREGOLARITA' 00830054187001 RITENUTE 2017 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,55	0,01%
IVA n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	4,41	0,06%
IVA Interessi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,29	0,00%
IVA Sanzioni n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	1,32	0,02%
Tributi n. 770 COM. IRREGOLARITA' 00013209199081 - RITENUTA 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	3,04	0,04%
Interessi Tributi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,20	0,00%
Sanzioni Tributi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,91	0,01%





Tributi n. UPF COM. IRREGOLARITA' 00000745210081 - IRPEE I ADINKINATI 2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/05/2021	1,75	0,03%
Interessi Tributi n. VA COM. IRPEE (CIRCOLI) 0002190019481 - 2018 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/05/2021	0,05	0,00%
Sanzioni Tributi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0002190019481 - 2010 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/05/2021	0,52	0,01%
IVA n. VA COM. IRREGOLARITA' 0001640920481 - IVA2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	8,53	0,12%
IVA Interessi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0001640920481 - IVA2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/05/2021	0,29	0,00%
IVA Sanzioni n. IVA COM. IRREGOLARITA' 0001640920481 - IVA2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	2,56	0,04%
Tributi n. IVA COM. IRPEE (CIRCOLI) 000619920781 - RITENUTA 2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/05/2021	1,23	0,02%
Interessi Tributi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 000619920781 - RITENUTA 2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,04	0,00%
Sanzioni Tributi n. IVA COM. IRREGOLARITA' 000619920781 - RITENUTA 2019 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	0,37	0,01%
Tributi n. DECLASSAMENTO CHIROGRAFO CARTELLA N.07120060278691821000 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	1,62	0,02%
Tributi n. DECLASSAMENTO CHIROGRAFO CARTELLA N.07120070147742948000 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	81	30/06/2021	14,43	0,21%
Tributi n. DECLASSAMENTO CHIROGRAFO CARTELLA N.07120080173158013000 (Privilegiato_mobiliare)			0,00	84	30/06/2021	14,26	0,20%

Complessivamente la proposta prevede la suddivisione dei creditori in 3 classi come riportate dal piano predisposto dall'OCC:

“1. Crediti con privilegio mobiliare di cui v'è ipoteca sul bene: la classe prevede la soddisfazione integrale della quota parte per cui l'Agenzia della Riscossione vanta ipoteca fino a concorrenza del valore di mercato attribuito al bene oggetto del privilegio immobiliare per l'importo di euro ██████████, suddiviso in base all'ordine dei singoli privilegi mobiliari afferenti ai tributi;

2. Crediti con privilegio mobiliare gradi da 1 ad 8: la classe prevede la soddisfazione in ragione del 15% e quindi con falcidia dell'85%, per i crediti con privilegio generale mobiliare dal grado 1 al grado 8;

3. Crediti con privilegio generale mobiliare dal grado 18 al 19 ed i chirografari: la classe prevede la soddisfazione in ragione del 5% e quindi con falcidia del 95%. In tale classe, sono inseriti anche i crediti residui e non soddisfatti di cui alla classe 1) – privilegio immobiliare – per la quota residua non soddisfatta per l'alternativa liquidatoria”.

Per la realizzazione del Piano è stata prevista una rata mensile pari ad € ██████████, che è stata valutata dall'OCC assolutamente sostenibile in ragione del reddito mensile da attività professionale e della spesa media mensile necessaria al soddisfacimento dei **bisogni familiari**.

La **tempistica** della proposta, prevede i seguenti tempi di pagamento, qui riepilogati e successivamente esposti in tabelle illustrative:

- La corresponsione prima dell'omologa del compenso prededucibile dell'OCC per euro ██████████
- La corresponsione in 36 mesi del credito al 100%, oltre interessi al saggio annuale



dell'1% e fino a concorrenza del valore del bene su cui insiste prelazione (CLASSE 1) con decorrenza dal 30.06.2021;

c) La corresponsione in 84 rate mensili del credito privilegiato mobiliare falcidiato delle CT.ASSI 2 e 3, oltre interessi al saggio annuale dell'1% con decorrenza dal 30.06.2021.

6. Sulla **attendibilità** il Gestore della Crisi nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, ha attestato che la documentazione prodotta dal debitore rappresenta fedelmente la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed ha altresì certificato che il piano esposto risulta sostenibile e fattibile oltre che conveniente per il ceto creditorio, in quanto si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale e dilazionata, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria. Per quanto concerne la valutazione di **fattibilità** della proposta oggetto di accordo, il Dott. Pennisi specifica che "la rata determinata a seguito dell'Accordo si attesta al 24,68% della capacità reddituale del debitore (reddito personale e MOL professionista), al di sotto del 35% del "merito creditizio", come previsto dal T.U.B. art. 124".

La fattibilità si fonda d'altronde sulla previsione della verosimiglianza che il debitore mantenga una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale.

**9. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria.**

Il piano prevede una provvista di € [REDACTED], oltre interessi al saggio annuale dell'1%, la quale sarà corrisposta ai creditori nel termine conclusivo di 7 anni a far data dall'omologa dell'accordo. Tale provvista appare nettamente superiore a quanto i creditori potrebbero vedersi riconoscere laddove procedessero ad espropriazione forzata sul patrimonio del debitore.

Il patrimonio immobiliare di quest'ultimo ammonta infatti, per quanto detto, a circa € [REDACTED] ma le possibilità di soddisfazione per suo tramite del ceto creditorio sono alquanto limitate ed incerte, attesa la natura frazionaria dei diritti immobiliari del debitore ed il fisiologico deprezzamento che questi subiscono in fase esecutiva.

La principale fonte di sostentamento del debitore è rappresentata dal reddito riveniente dall'attività professionale da lui svolta la quale in media produce un reddito mensile pari ad € [REDACTED]. Secondo l'attestazione del gestore, l'alternativa liquidatoria anche in relazione a tale reddito non produrrebbe una misura di soddisfazione maggiore di quella offerta con l'odierna proposta. Quest'ultima infatti destina ai creditori l'importo pari al reddito medio riveniente dall'attività professionale del ricorrente, detratte le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare. Salvo immaginare che pro futuro la redditività dell'attività professionale del ricorrente presenti un notevole incremento, quindi, l'alternativa liquidatoria garantirebbe una soddisfazione certo non maggiore di quella oggi offerta.

L'OCC d'altronde indica nella sua relazione (v. pag. 10 e ss.) per ogni posizione creditoria qual è la percentuale di soddisfazione che sarebbe raggiungibile in sede liquidatoria confrontandola con quella garantita con la presente proposta e rileva che quest'ultima appare maggiore (nella misura di alcuni punti percentuali) della prima per la quasi totalità delle poste creditorie.

Alla luce di quanto esposto le conclusioni dell'OCC appaiono ragionevoli e del tutto condivisibili.

10. Con la relazione del 7/6/2021 l'OCC dà conto dell'esito delle operazioni di voto che hanno visto il dissenso di [REDACTED] per la propria posizione creditoria



esclusivamente per la quota parte ancora non iscritta a ruolo per euro [REDACTED], di Agenzia delle Entrate Riscossione, Direzione Regionale Procedure Concorsuali e Speciali per la propria posizione creditoria relativamente ai crediti certificati al gestore della crisi con PEC del 01.03.2021 prot. 749283 limitatamente alle somme oggetto di falcidia, di [REDACTED] e di [REDACTED] a socio Unico. Il dissenso di Agenzia delle Entrate riscossione, corrispondente a più del 60% del ceto creditorio, appare determinante. E risulta pertanto necessario prendere posizione sulla contestata validità di esso e sulla possibilità di suo superamento a mezzo del potere discrezionale attribuito al giudice ex art. 12, co. 3-quater, l. 3/2012.

11. Si ritiene di dover rigettare l'eccezione di nullità del voto espresso da Agenzia delle Entrate Riscossione formulata dal ricorrente. Con la "Comunicazione di Dissenso alla Proposta di Accordo ex art. 11 comma 1 L. 3/2012" allegata dal ricorrente AdER, essa indica che "si manifesta DICHIARAZIONE DI DISSENSO, relativamente ai crediti in carico alla scrivente Agenzia a Lei certificati a mezzo PEC in data 01/03/2021 ns. prot. n. 749283, limitatamente alle somme oggetto di falcidia". Non sussiste dunque l'incertezza denunciata dal ricorrente atteso che la formulazione adottata da parte del creditore permette di ritenere il dissenso relativo a tutte le posizioni creditorie per le quali esso agisce in rappresentanza, tutte soggette a falcidia.

12. Si reputa invece di dover positivamente esercitare il potere giudiziale sostitutivo, previsto ex art. 12 co. 3-quater della legge sul sovraindebitamento, onde accordare l'omologa della proposta, nonostante il dissenso dell'amministrazione finanziaria, determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, come prima esplicito.

Come correttamente osservato ed ampiamente argomentato dal Gestore della crisi e come ulteriormente si dimostrerà in prosieguo, Agenzia delle Entrate Riscossione, laddove procedesse ad esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, non potrebbe raggiungere una soddisfazione maggiore di quella offerta con la presente proposta dal ricorrente.

Il ricorrente ha infatti dimostrato che il proprio patrimonio si compone di uno (scarno) patrimonio immobiliare (del valore di circa € [REDACTED]) e di un ridottissimo patrimonio mobiliare e che egli deriva le proprie risorse principalmente dall'esercizio dell'attività professionale forense (la quale produce un reddito mensile medio pari ad € [REDACTED]).

Per quanto concerne Agenzia delle Entrate Riscossione, titolare di ipoteca iscritta, essa risulta assegnata alla Classe n. 1, per la quale è assicurato un soddisfacimento integrale del credito fino a concorrenza del valore dell'immobile su cui grava la garanzia, con declassamento della parte residua. Ciò rende evidente che Agenzia delle Entrate non risentirebbe in ipotesi liquidatoria una soddisfazione deteriore di quella offerta con la proposta in quanto le viene assicurato innanzitutto l'ammontare del valore della quota sulla quale insiste la sua garanzia, *id est* il *quantum* ritraibile in sede esecutiva.

Per una riflessione più approfondita e ponderata merita inoltre osservare che entrambi i diritti reali in titolarità dell'[REDACTED] R[REDACTED] sono quote di comunioni indivise di immobili. Ponendosi in ottica liquidatoria non può trascurarsi che ex art. 600 c.p.c. la vendita della quota, in mancanza di manifestazione di disponibilità dei comproprietari o di terzi ad acquistarla ad un prezzo non inferiore al suo valore, deve passare necessariamente per il giudizio di divisione endoesecutiva, ciò che comporta sicuramente un maggior tempo di realizzo per il creditore ed un ulteriore abbattimento del *quantum* realizzabile al termine della procedura esecutiva.



Quanto al reddito derivante dall'attività professionale del ricorrente, in disparte l'aleatorietà di questo (in quanto soggetto alle contingenze storiche) e la discontinuità che caratterizza le entrate dei professionisti forensi, non bisogna dimenticare che il debitore, in virtù del più volte ricordato accordo di separazione, è obbligato a versare all'ex moglie l'importo di ██████ € mensili, parte del quale è a titolo di assegno alimentare e come tale impignorabile ai sensi dell'art. 545 c.p.c.

Senza trascurare che in tal caso l'ottica liquidatoria imporrebbe ai creditori di procedere al recupero dei crediti professionali del ricorrente presso i clienti di quest'ultimo mediante singole esecuzioni presso terzi, assolutamente svantaggiose anche per i costi di cui sarebbero gravate.

L'esercizio di tale potere sostitutivo del dissenso dell'amministrazione finanziaria, riconosciuto al Giudice della procedura dall'art. 12, co. 3-quater della legge sul sovraindebitamento, è stato di recente approfondito dalla giurisprudenza di merito negli stessi termini in cui qui se ne fa applicazione: "Ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater, L. 27 gennaio 2012, n. 3, il tribunale può omologare l'accordo di composizione della crisi in caso di voto contrario espresso dell'amministrazione finanziaria, se l'adesione di questa sia decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, della stessa legge e se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" (Tribunale La Spezia, 16/12/2020).

Tale giurisprudenza ha poi chiarito che l'alternativa liquidatoria, che rappresenta il punto di riferimento per l'esercizio del potere discrezionale del giudice di superamento del dissenso dei creditori che hanno espresso voto negativo, va riguardata non in relazione all'esecuzione individuale bensì ex art. 14 della stessa l. 3/2012 ovvero con riguardo all'intero patrimonio del debitore: *"A mente dell'art. 12, comma 2, l. n. 3/2012, quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Ai fini della valutazione della convenienza dell'accordo, il parametro di riferimento è dunque rappresentato non dall'esecuzione individuale, bensì dalla procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata dagli artt. 14 ter ss. l. n. 3/2012. Oggetto di tale procedura sono tutti i beni del debitore (v. l'art. 14 novies, comma 2), ivi inclusi i crediti retributivi, per la parte eccedente quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia (cfr. l'art. 14 ter, comma 6, lett. b), con l'ulteriore limite del quadriennio sancito dall'art. 14 undecies (la norma riproduce, salvo che per la limitazione temporale, la disposizione dettata dall'art. 42 l. full., che è sempre stata interpretata come comprensiva dei crediti)"* (cfr. Tribunale Trento 19 giugno 2018). Di tale orientamento anche si è tenuto conto in questa sede laddove si è considerato non solo il patrimonio immobiliare e mobiliare del debitore bensì anche il suo reddito da lavoro professionale, con l'esclusione dei crediti di carattere alimentare e di mantenimento quali quelli che il debitore è tenuto a riconoscere alla moglie a seguito di separazione, secondo quanto previsto ex art. 14-ter, co. 6, l. 3/2012.

Né può deporre in senso contrario all'omologazione il tempo previsto per l'esecuzione dell'accordo, dacché secondo la giurisprudenza di legittimità: *"è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento"*



*che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)."* (cfr. Cassazione civile sez. I 28 ottobre 2019 n. 27544).

**P.Q.M.**

omologa l'accordo del consumatore proposto da [REDACTED] A [REDACTED] R [REDACTED];

**dispone** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicato sul sito del Tribunale nonché sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it);

dispone che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva, a partire dal 30 luglio 2021;

rammenta all'organismo di composizione della crisi gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 della legge n. 3 del 27-1-2012.

*Napoli, 28 giugno 2021*

Il Giudice

Dott. Eduardo Savarese

*Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato ordinario in tirocinio mirato Marco Zinna, D.M. 3/1/2020.*

